



RG 2511 / 2016

**Il Tribunale di Venezia**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

In persona dei magistrati

Dott. Farini Manuela presidente

Dott. Guzzo Liliana giudice rel.

Dott. Marra Anna Maria giudice

Sul reclamo proposto da  avverso l'ordinanza di data 20.2.2016 osserva quanto segue.

a fondamento del reclamo parte reclamante ha in sintesi addotto:

- la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 70 comma 6 TUB e dell'art. 72 comma 6 TUB
- la erronea valutazione del *fumus boni iuris*
- la insussistenza del *periculum in mora*

Parte reclamata oltre a contestare quanto esposto con il reclamo ha a sua volta proposto reclamo "incidentale" per gli altri profili di danno esposti nel ricorso cautelare e disattesi dal primo giudice.

Non è condivisibile il motivo di reclamo relativo alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 70 comma 6 TUB e dell'art 72 comma 6 TUB.

L'art 70 comma 6 TUB vigente *ratione temporis* prevede che "la Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5 per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano già state approvate dalla medesima Banca d'Italia". Il tenore letterale della norma è dunque nel senso che la proroga possa esser disposta dalla Banca d'Italia solo in vista degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura (e solo quando le modalità di esecuzione degli stessi siano già state approvate), adempimenti sostanzialmente riconducibili a quelli previsti dall'art 75 TUB rubricato "adempimenti finali".

Da tale tenore letterale della norma non discende però *de plano* che, concessa la proroga perché sussistenti i presupposti di cui all'art.70 comma 6 TUB, si debba ritenere che i poteri del Commissario Straordinario siano circoscritti ai soli



adempimenti di chiusura che hanno determinato la concessione della proroga stessa; la norma *de qua* nulla dice in tal senso e non può esser ignorato il fatto che per effetto della sottoposizione della Banca ad amministrazione straordinaria essa ha visto venir meno l'organo amministrativo (disciolto) di tal che una siffatta lettura è distonica rispetto al complesso delle norme che regolano la Amministrazione straordinaria non essendo ipotizzabile che la Banca nella finestra temporale della proroga ex art 70 comma 6 TUB sia priva di organo "gestorio"; e del resto l'art 72 comma 3 TUB prevede che le funzioni degli organi straordinari abbiano inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art 73 commi 1 e 2 e cessino con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, senza deroghe. In regime di *prorogatio* ex art 70 comma 6 TUB insomma - ancorchè la proroga sia giustificabile solo se vi siano ancora adempimenti connessi alla chiusura della procedura da porre in essere, con modalità già approvate dalla Banca d'Italia - il Commissario straordinario conserva i poteri che gli sono propri, non essendovi alcuna norma che li limiti desumendosi dal complesso delle norme concernenti la Amministrazione straordinaria la conservazione di detti poteri.

Con riferimento specifico alla azione di responsabilità, va poi rilevato che l'art 72 comma 5 TUB prevede che l'esercizio di detta azione spetti ai commissari straordinari sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Tale norma è coerente con il fatto che la sottoposizione ad Amministrazione straordinaria comporta la sospensione delle funzioni assembleari, come disposto dall'art 70, comma 2 TUB sicchè in luogo del potere che ordinariamente spetta all'assemblea di deliberare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli organi sociali vi è un regime "speciale" con l'attribuzione in via "sostitutiva" di potere autorizzativo alla Banca d'Italia.

Ipotizzare che in una fase dell'Amministrazione straordinaria in cui ancora vige la sospensione delle funzioni assembleari e in cui permangono i poteri della Banca d'Italia e l'assetto degli organi straordinari, e in cui dunque permangono le ragioni sottese alla disposizione dell'art 72 comma 5 TUB - per esercitare l'azione di responsabilità il Commissario straordinario debba instaurare la complessa procedura di cui all'art 72 comma 6 TUB ( e cioè chiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione a convocare l'assemblea su un ben specificato ordine del giorno e convocare l'assemblea) non è ragionevole, né coerente con il sistema vieppiù considerando che la norma di cui all'art 72 comma 5 TUB che disciplina l'azione di responsabilità non contiene alcuna disposizione che limiti siffatto "regime" in costanza di Amministrazione Straordinaria e che lo precluda nel periodo di proroga ex art 70 comma 6 TUB.



Per il resto la ordinanza reclamata ha ritenuto sussistente profilo di danno attinente all' esborso cui la banca è stata tenuta a fronte della sanzione irrogata dalla Banca d'Italia per la violazione della normativa antiriciclaggio.

Parte reclamata ha osservato in via generale che è stato valorizzato il verbale della Ispezione dell'organo preposto alla vigilanza, privo di efficacia probatoria: sul punto va rilevato che in sede cautelare ove la delibazione è sommaria, è sufficiente che le valutazioni in ordine ai comportamenti illeciti, al nesso di causa e al danno assurgano a rango di *fumus*; a tal fine ben possono esser apprezzati in sede cautelare le valutazioni e risultanze tecniche dei verbali di Ispezione - che hanno attendibilità in considerazione della provenienza delle stesse da Autorità terza che ha ruolo di ente preposto alla vigilanza bancaria pubblica dotato di specifica esperienza tecnica - laddove non emergano, a contrastarle, specifici elementi di segno opposto. Orbene il verbale dell'Autorità di Vigilanza di Banca d'Italia del 2014 ha evidenziato l'emersione di "diffuse carenze sul piano organizzativo e dei controlli interni sull'operatività delle filiali e sui numerosi conti intestati a società partecipate da fiduciarie" e detti addebiti, che hanno portato al provvedimento sanzionatorio, non sono allo stato contrastati da specifiche emergenze di segno diverso.

A ha osservato che ella ha fatto parte del Cda solo dal 21 aprile 2013 e poiché già dal 5.12.2013 era stata avviata la Ispezione della Banca d'Italia, nel ristretto ambito temporale de quo vi era oggettiva impossibilità di intervenire efficacemente in un settore così delicato: va però sul punto rilevato che A è rimasta totalmente inerte e non ha svolto alcuna iniziativa volta quantomeno ad avviare o sollecitare un percorso di revisione delle carenti procedure in merito all'antiriciclaggio di tal che deve allo stato ritenersi che con la sua colpevole inerzia abbia anch'ella concorso a mantenere la carente organizzazione per la quale la Banca è stata sanzionata.

La pretesa poi di veder ridurre l'importo del danno a lei addebitabile in ragione della esistenza di altri soggetti (altri convenuti) presumibilmente corresponsabili non è accoglibile: la solidarietà comporta che ciascuno risponda nei confronti della parte danneggiata per l'intero con riferimento ai fatti illeciti che lo riguardano e ciò indipendentemente dall'entità del suo apporto causale e dalla graduazione della sulla responsabilità, graduazione che rileva nei rapporti "interni" tra i soggetti responsabili ma non nei confronti del danneggiato.

Sussiste anche il *periculum in mora* come evidenziato dal primo giudice. A infatti nella imminenza della notifica della citazione, quando le erano comunque note



le vicende della Banca sottoposta a Commissariamento e il rischio di subire azione di responsabilità, peraltro evidenziato anche da notizie di stampa, ha provveduto a promettere in vendita la sua casa di abitazione con contratto preliminare poi trascritto, sì da conseguire l'effetto prenotativo di cui all'art 2645 bis cc da opporre alla creditrice: tale circostanza sintomatica dell'intento di rendere meno agevole la soddisfazione delle ragioni del credito della Banca è sufficiente a concretare il periculum cd *soggettivo* osservandosi che il *periculum* può essere desunto, non solo da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito ma anche, alternativamente, da elementi soggettivi attinenti i comportamenti del debitore volti a depauperare il patrimonio o comunque a rendere più difficoltoso per il creditore l'esazione del proprio credito

Da ultimo non rileva sotto il profilo del periculum la esistenza di possibili coobbligati né la esistenza di polizze assicurative non avendo la assicurazione allo stato dichiarato di voler pagare quanto chiesto senza opporre difese o "eccezioni".

Il reclamo "incidentale" svolto dalla reclamata in relazione ai profili di danno disattesi dal primo giudice va dichiarato, come da costante indirizzo di questo Tribunale inammissibile per esser stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. Nell'ambito della disciplina del rito cautelare non vi è una espressa previsione che autorizzi la proposizione di un reclamo in via incidentale e dunque oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 669 terdecies c.p.c., unico termine all'uopo previsto. Né può ritenersi applicabile in via analogica la disciplina degli artt. 333 e 335 c.p.c. in materia di impugnazione, posto che essa concerne i procedimenti a cognizione piena destinati a sfociare, diversamente dal procedimento cautelare, in provvedimenti suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata (diversa da) ed giudicato cautelare).

Stante l'integrale rigetto del reclamo sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) Rigetta il reclamo proposto da A -
- 2) dichiara inammissibile il reclamo incidentale della reclamata
- 3) dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Deciso in Venezia il 21.4.2016

Si comunichi



Il giudice est.

*J J*

Il presidente

*Mauro Trevisan*

TRIBUNALE DI VENEZIA  
DEPOSITATO  
11 MAG. 2016  
IL CANCELLIERE  
Mauro Trevisan

[www.osservatorioimprea.it](http://www.osservatorioimprea.it)

